



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Macallè nr. 23
Tel. 0573970529
<http://sap-pistoia.com>
e-mail: pistoia@sap-nazionale.org

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale per la Toscana - Accordo Nazionale Quadro -
Applicazione chiamata in servizio/reperibilità - cambio turno presso gli Uffici della Polizia
Stradale di Pistoia . **VIOLAZIONE ANQ.**

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP
e per conoscenza
AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLSTRADA

ROMA
FIRENZE

La Segreteria provinciale SAP di Pistoia segnala la meglio specificata violazione affinché Codesta Segreteria Nazionale voglia interessare il preposto Ufficio Rapporti Sindacali per la violazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di esame congiunto, nonché dell'ANQ.

Durante il confronto semestrale ex art. 19 ANQ sulle materie in esso previste (II semestre del 2010), la locale Segreteria ha potuto verificare violazioni degli accordi sottoscritti in materia di cambio turno- reperibilità. In particolare in data 15.07.2011 risulta che del personale sia stato chiamato ad intervenire con orario antecedente (alle ore 02.00 circa) rispetto a quello programmato sull'ordine di servizio giornaliero (07-14.12) senza che, dopo la ratifica della chiamata in reperibilità non sia seguita la variazione dell'orario di servizio: dagli atti infatti risulta che un dipendente, appunto chiamato in servizio, abbia effettuato straordinario obbligatorio prima dell'inizio del turno comandato in violazione degli accordi sottoscritti (art. 1 lett i ANQ – art. 63 L.121/81, artt. 16 – 23 comma 2 lett a2 – 24 comma 5 lett f del DPR 164/2002, art. 10 DPR 170/2007).

In occasione della riunione per l'informazione preventiva ex art.25 comma 2 lett. e del DPR 164/2002 tenutasi il 09.02.2012, tale irregolarità è stata confermata dallo stesso Dirigente, che si era riservato di verificare meglio la circostanza: per il dipendente chiamato in servizio in orario antecedente rispetto a quello ordinario, pur non essendovi stata alcuna variazione del turno, vi è stata una prestazione di straordinario obbligatorio in momento antecedente a quello dell'inizio del servizio giornaliero, come si ricava dal seguente passo del verbale della citata riunione *“A scioglimento della riserva del verbale del 30 u.s. si rappresenta che si è appurato che gli interventi in reperibilità attribuiti in data 15/07/2011 erroneamente non hanno comportato la variazione del servizio all'orario di intervento e nel caso del Sov XXXXXX l'attribuzione del beneficio del cambio turno che, a seguito della verifica, è stato pertanto attribuito con la relativa variazione con straordinario effettuato prima del servizio.”*

Nell'evidenziare, infatti, che lo lo“straordinario obbligatorio” cosiddetto “emergente” è autorizzato laddove è evidente il carattere dell'azione non demandabile e dell'improcrastinabilità dell'emergenza da affrontare in eccedenza all'orario normale, come confermato anche dalla disciplina originaria è contenuta nell'art. 2108 comma 1 del Codice Civile, con formula abbastanza eloquente(**“In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario”**), appare evidente che quanto verificato in sede di confronto semestrale ex art. 19 ANQ, sia riconducibile ad una violazione contrattuale.

Certo di un sollecito intervento di Codesta Segreteria Nazionale, ringrazio anticipatamente.

Porgo miei distinti saluti rimanendo in attesa di un cortese riscontro.

Pistoia, 16 febbraio 2012

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Andrea CAROBBI CORSO